



_____ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** _____
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 54 dd. 23.11.2015

OGGETTO:

Locazione di una porzione di fabbricato p.ed. 217/1 sub. 5 in C.C. Dorsino alla Famiglia Cooperativa Brenta Paganella Societa' Cooperativa.

C O P I A

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore 17:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta Comunale dell'ex Comune di Dorsino n. 60 di data 30.09.2014, aente ad oggetto: “*Adozione specifico atto di indirizzo inerente la locazione di una porzione di fabbricato p.ed. 217/1 sub. 5 C.C. Dorsino alla Famiglia cooperativa Brenta Paganella S.c.r.l.*” e n. 67 di data 13.11.2014, aente ad oggetto: “*Modifica atto di indirizzo inerente la locazione di una porzione di fabbricato p.ed. 217/1 sub. 5 C.C. Dorsino alla Famiglia cooperativa Brenta Paganella S.c.r.l.*” nonché la determinazione del Segretario comunale n. 101 di data 18.11.2014, aente ad oggetto: “*Locazione di una porzione di fabbricato p.ed. 217/1 sub 5 C.C. Dorsino angolo sud-ovest piano seminterrato alla Famiglia cooperativa Brenta Paganella S.c.r.l..*”;

Visto il contratto di locazione sottoscritto in data 18.11.2014 – rep. n. 223, registrato all’Ufficio Territoriale di Tione di Trento il 27.11.2014 al n. 902 serie 3T, in scadenza il 30.11.2015, che prevede un corrispettivo pari ad € 2.600,00= per il periodo dal 01.06.2014 al 30.11.2015;

Ricordato che l’ampliamento del locale commerciale è stato ammesso a finanziamento con determinazione del Dirigente del Servizio Commercio e Cooperazione della P.A.T. n. 2167 del 23.12.2002 che prevede espressamente che i locali oggetto delle agevolazioni vengano adibiti ad attività “multiservizi” per un periodo di sei anni, pena la revoca del contributo concesso e che gli stessi vengano concessi a titolo gratuito per tutto il periodo di attività commerciale medesima;

Considerato che i precedenti contratti sono scaduti e si rende pertanto necessario ed opportuno procedere a ridefinire i rapporti con la Famiglia cooperativa Brenta Paganella S.c.r.l., avendo cura di gestire in un unico atto entrambi i rapporti in quanto riferiti a due parti distinte del medesimo locale, una delle quali è sempre stata oggetto di locazione mentre l’altra (l’ampliamento) è sempre stata concessa in comodato gratuito;

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 di data 03.12.2010 di approvazione dei criteri e modalità di attuazione dell’art. 61 della L.P. 30.07.2017 n. 17, “Interventi per favorire l’insediamento di attività economiche in zone montane” e di un identificativo comune degli esercizi multiservizi e in particolare l’allegato A che al punto 2.6 prevede espressamente:

“*Il comune deve concedere i locali a titolo gratuito per tutto il periodo di attività dell’esercizio multiservizi e comunque per un periodo non inferiore a sei anni. (...)*

Trascorsi i primi sei anni, i locali saranno ancora concessi, sempre a titolo gratuito, alla stessa impresa con la quale era stato sottoscritto il contratto di comodato originario, salvo motivate ragioni da documentare connesse alla gestione del servizio.”;

Sottolineata la necessità di garantire la permanenza dell’unico negozio di generi alimentari presente sul territorio dell’ex comune di Dorsino;

Sentito, in merito, il legale rappresentante della Famiglia Cooperativa Brenta Paganella Società Cooperativa il quale ha evidenziato e documentato le sempre maggiori difficoltà di bilancio nella gestione del punto vendita, posta anche la particolarmente sfavorevole congiuntura economica, nonché la conseguente eventuale valutazione circa la sostenibilità, dal punto di vista economico, dell’apertura di detto punto vendita;

Convenuto che il punto vendita costituisce un servizio di vitale importanza per le frazioni di Dorsino, Andogno e Tavodo, e ritenuto pertanto di intervenire a sostegno dell'attività, riducendo ulteriormente il canone locativo rispetto al contratto previgente, determinando il corrispettivo annuo in € 1.000,00.=, oltre alle spese relative alle varie utenze;

Sentita in proposito la Famiglia Cooperativa Brenta Paganella che ha espressamente chiesto di determinare la durata del contratto di locazione in anni due al fine di verificare la sostenibilità economica della spesa relativa alla locazione in previsione di una ripresa del mercato;

Vista la corrispondenza intercorsa;

Visto lo schema di contratto di locazione, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Evidenziato che la Famiglia Cooperativa si assume l'onere di accollarsi le spese relative all'atto (comprese anche le imposte di registro e bollo);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, vista la scadenza del contratto in essere;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di locare, per le ragioni esposte in premessa, alla Famiglia Cooperativa Brenta Paganella Società Cooperativa con sede in San Lorenzo Dorsino, Strada Noa, n. 2 una porzione di fabbricato identificato nella p.ed. 217/1 sub 5 in C.C. Dorsino, per il periodo 01.12.2015-30.11.2017;
2. di stabilire il canone di locazione per il periodo di validità del contratto in € 2.000,00.=, escluse le spese vive, da pagarsi in unica soluzione anticipata presso il Tesoriere comunale;
3. di approvare lo schema di contratto di locazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
4. di autorizzare il Sindaco alla firma del contratto di cui al punto 2. da perfezionarsi nella forma della scrittura privata;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

5. di introitare le somme derivanti dal presente provvedimento al Cap. 490 – intervento 3020950 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
6. di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'ottenimento di copia del verbale del Consiglio di Amministrazione della Famiglia Cooperativa Brenta Paganella che autorizza la stipula del contratto di cui ai punti 1) e 3) della presente;
7. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

VD-SZ



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -